

Deliberazione della Giunta Regionale 10 aprile 2017, n. 20-4873

**DPR 20 marzo 2009, n. 81, DPR 20 marzo 2009, n. 89, D.C.R. n. 175-36816 del 9 novembre 2016. Istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia statali per l'anno scolastico 2017/2018. Approvazione modalita' e termini di presentazione delle richieste da parte dei Comuni sede di scuola dell'infanzia statale.**

A relazione dell'Assessore Pentenero:

Premesso che:

- la Regione Piemonte autorizza l'istituzione di nuove sezioni dell'infanzia nell'ambito delle competenze in materia di programmazione del dimensionamento della rete scolastica pubblica;
- il Consiglio Regionale, con la deliberazione n. 175-36816 del 9 novembre 2016 che ha individuato -tra l'altro- indirizzi e criteri per l'istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia statali per l'anno scolastico (di seguito a.s.) 2017/2018, ha precisato che si definiscono "nuove sezioni":
  - a) le sezioni aggiuntive presso punti di erogazione del servizio di scuole dell'infanzia statale già funzionanti ;
  - b) le sezioni presso nuovi punti di erogazione del servizio autorizzati nell'ambito del dimensionamento scolastico;
  - c) il completamento orario delle sezioni a tempo ridotto, già funzionanti negli anni scolastici precedenti.

Dato atto che la deliberazione sopra citata ha previsto che:

- la chiusura del servizio di scuola non statale con richiesta di attivazione del servizio di scuola statale presuppone, di norma, l'istituzione di un nuovo punto di erogazione del servizio;
- l'istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia statali verrà autorizzata dalla Regione sulla base delle segnalazioni presentate dai Comuni sede di scuola dell'infanzia statale;
- all'atto della richiesta, ed ai fini dell'ammissibilità e della valutazione della stessa da parte della Regione, i comuni dovranno:
  - indicare il numero complessivo di alunni iscritti e di alunni che risultano in lista d'attesa presso la scuola dell'infanzia per cui viene richiesta la sezione aggiuntiva, successivamente alla definizione dell'Organico di diritto da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale (di seguito U.S.R.) per il Piemonte;
  - indicare l'ambito di definizione della lista d'attesa (se a livello di plesso o di autonomia o di comune);
  - indicare analiticamente le motivazioni della richiesta secondo i criteri di contesto, sostenibilità, efficacia indicati al punto "Punti di erogazione del servizio" della stessa deliberazione;
  - assumersi gli oneri derivanti dall'eventuale istituzione della nuova sezione di scuola dell'infanzia;
  - garantire la disponibilità, a norma di legge, dei locali in cui sarà ospitata la nuova sezione entro l'avvio dell'a.s. 2017/2018 presso l'edificio sede della scuola dell'infanzia, che dovrà essere provvisto dell'autorizzazione al funzionamento;
  - attestare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico dell'edificio che ospiterà la nuova sezione, secondo la normativa vigente, o comunque in tempo utile all'avvio dell'a.s. 2017/18;
- sia in caso di attivazione di sezioni aggiuntive, sia in caso di completamento di sezioni già funzionanti, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.P.R. 81/2009, la scuola dell'infanzia interessata dovrà presentare una lista di attesa o un numero di alunni iscritti per l'a.s. 2017/18 non inferiore a 18 bambini (esclusi gli alunni nati fra il 1.1.2015 e il 30.4.2015);

- ai fini della programmazione, sono definite le seguenti priorità di intervento:
  1. autorizzazione di sezioni a seguito di soppressione del servizio pubblico (di norma sarà autorizzato un numero corrispondente a quello del plesso soppresso) presso punti di erogazione del servizio di scuola dell'infanzia autorizzati nel Piano di dimensionamento della rete scolastica per l'a.s. 2017/18 o già funzionanti;
  2. autorizzazione al completamento orario di sezioni già funzionanti a tempo ridotto negli anni scolastici precedenti;
  3. autorizzazione di sezioni aggiuntive presso punti di erogazione del servizio già funzionanti.
- la Regione attiva consultazioni con i soggetti interessati, anche al fine di valutare la richiesta dell'utenza in considerazione dell'offerta complessiva del territorio, nel rispetto della libera scelta educativa delle famiglie.

Dato atto, altresì, che la sopra citata deliberazione ha stabilito che:

- per le richieste in possesso dei requisiti, ricadenti nella priorità di intervento 1) sarà predisposta una graduatoria delle sezioni autorizzate, sulla base del numero di alunni in lista d'attesa (esclusi gli alunni nati fra il 1° gennaio 2015 e il 30 aprile 2015).
- per le richieste in possesso dei requisiti, ricadenti nelle priorità di intervento 2) o 3) saranno predisposte graduatorie delle sezioni distinte per priorità, ciascuna ordinata in base a:
  - numero di alunni in lista d'attesa in ordine decrescente (esclusi gli alunni nati fra il 1° gennaio 2015 e il 30 aprile 2015);
  - in caso di parità, precedenza alla scuola dell'infanzia ubicata in comune montano e –in subordine- in comune in situazione di alta o media marginalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 21 novembre 2008, n. 1-10104;
  - nel caso permangano ulteriori situazioni di parità sarà data precedenza alla richiesta del comune in cui risulti più elevato il rapporto fra alunni complessivamente iscritti alle scuole dell'infanzia statale del comune e alunni in lista d'attesa di cui alla richiesta;
- in caso un comune presenti richieste per più di una sezione sulla medesima scuola, ricadenti nella priorità di intervento 2) e/o 3), l'autorizzazione alla loro istituzione prevederà un ordine di precedenza delle stesse, così da autorizzare prioritariamente una sezione a tutte le scuole aventi diritto e successivamente ulteriori sezioni a scuole che ne abbiano richieste più di una;
- l'autorizzazione all'istituzione di nuove sezioni da parte della Regione non comporta l'automatica attivazione delle stesse, che sarà effettuata dall'U.S.R. per il Piemonte sulla base delle risorse umane disponibili, ai sensi degli artt. 68 e 69 della L. n. 107/2015. In caso non risultino attivabili tutte le sezioni autorizzate dalla Regione, il 30% dei posti assegnabili sarà riservato a scuole ubicate in comuni il cui territorio è montano ed ai comuni in situazione di alta o media marginalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 21 novembre 2008, n. 1-10104.

Dato atto, infine, che il provvedimento di cui sopra demanda alla Giunta Regionale:

- la definizione dei termini e modalità di presentazione, da parte dei Comuni, delle richieste riferite alla programmazione relativa a nuove sezioni di scuola dell'infanzia statali successivamente alla scadenza per le iscrizioni all'a.s. 2017/18;
- l'approvazione dell'elenco delle Autonomie autorizzate e non autorizzate all'attivazione di tali sezioni, entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle richieste da parte dei Comuni.

Premesso, inoltre, che, in merito ai nuovi punti di erogazione del servizio di scuola dell'infanzia statale istituiti con D.G.R. n. 48-4522 del 29.12.2016 di approvazione del Piano Regionale di revisione del dimensionamento delle istituzioni scolastiche del Piemonte per l'a.s. 2017/18:

- l'U.S.R. per il Piemonte, ai sensi del Protocollo d'Intesa approvato con D.G.R. n. 36-1689 del 6.7.2015 e sottoscritto in data 24.9.2015 tra Regione Piemonte, U.S.R. per il Piemonte Piemonte, Città Metropolitana di Torino e Comune di Torino, attiva automaticamente le sezioni presso ciascuno dei punti di erogazione individuati nel Piano Regionale di revisione del dimensionamento scolastico per il Comune di Torino, prioritariamente nell'ambito dell'assegnazione dell'organico di diritto mediante accantonamento prima delle assegnazioni agli ambiti provinciali, e - qualora la disponibilità di tale organico non fosse sufficiente - l'accantonamento sarà effettuato nell'ambito dell'assegnazione dell'organico di fatto, prima delle assegnazioni agli ambiti provinciali;
- i restanti comuni presso cui sono stati autorizzati nuovi punti di erogazione del servizio di scuola dell'infanzia statale a seguito di chiusura di scuola dell'infanzia paritaria, invece, devono presentare richiesta di istituzione di nuove sezioni ai fini della loro eventuale attivazione per l'a.s. 2017/18.

Viste le circolari del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (di seguito M.I.U.R.):

- n. 10 del 15.11.2016, che ha fornito indicazioni in merito alle iscrizioni alle scuole dell'infanzia e di ogni ordine e grado per l'a.s. 2017/18, ed ha definito il 6 febbraio 2017 quale termine ultimo per la presentazione della richiesta di iscrizione da parte delle famiglie;
- prot. n. 300 del 6.2.2017, che segnala adempimenti e calendario delle attività per la gestione e la verifica delle iscrizioni per l'a.s. 2017/18 da parte delle istituzioni scolastiche, ed ha definito il 16 marzo 2017 quale termine per il completamento di tali attività.

Tenuto conto che la circolare del M.I.U.R. n. 10 del 15.11.2016, sopra citata, riporta, in particolare:

- in merito agli adempimenti delle istituzioni scolastiche:
  - "...Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli enti locali competenti ...";
  - "...Un'aperta ed efficace collaborazione tra le scuole e gli Enti locali consente di individuare in anticipo le condizioni per l'accoglimento delle domande, pur con le variazioni che di anno in anno si rendono necessarie...";
- in merito alle iscrizioni in eccedenza:
  - "In previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procede preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza nell'ammissione, mediante delibera del Consiglio di istituto da rendere pubblica prima dell'acquisizione delle iscrizioni....";
- in merito alle iscrizioni alle sezioni di scuola dell'infanzia:
  - "...Devono essere attivate, da parte degli Uffici Scolastici Territoriali, d'intesa con le Amministrazioni comunali interessate, le opportune misure di coordinamento tra le scuole statali e le scuole paritarie che gestiscono il servizio sul territorio, per equilibrare il più possibile il rapporto domanda-offerta...".

Visto il Decreto del Direttore dell'U.S.R. per il Piemonte prot. n. 1248 del 23.2.2016 che, in osservanza all'art. 1 commi 66 e 68 della L. 107/2015, definisce 26 ambiti territoriali in cui verrà articolato, a partire dall'a.s. 2016/17, il ruolo regionale del personale docente.

Ritenuto che, in attuazione della sopraccitata D.C.R. n. 175-36816 del 9 novembre 2016, al fine della programmazione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia statale per l'a.s. 2017/18, occorre procedere alla definizione delle modalità e dei termini per la presentazione delle richieste da parte dei Comuni.

Ritenuto di stabilire, in particolare:

- le modalità di riscontro della lista d'attesa indicata dai Comuni e della conseguente formazione di ciascuna graduatoria da definirsi per ognuna delle priorità di intervento previste dalla sopra indicata D.C.R. n. 175-36816 del 9.11.2016;
- che l'autorizzazione all'istituzione delle nuove sezioni vale esclusivamente per l'a.s. 2017/18 e decade automaticamente in caso di non attivazione delle sezioni autorizzate da parte dell'U.S.R. per il Piemonte, in sede di adeguamento dell'assegnazione del personale docente alle situazioni di fatto per l'a.s. 2017/18.

Ritenuto, pertanto, di approvare il documento "Criteri per la presentazione delle richieste di istituzione di nuove sezioni dell'infanzia statali per l'a.s. 2017/18", di cui all'allegato A alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto, infine, di demandare al competente Settore regionale Politiche dell'istruzione l'approvazione dell'avviso e della modulistica per la presentazione delle richieste inerenti alla programmazione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia statale, nonché tutti i connessi adempimenti, e l'adozione di ogni altro atto necessario all'attuazione della presente Deliberazione.

Visti:

- il D.Lgs. del 30.3.2001 n. 165 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- la l.r. n. 23 del 28.7.2008. "Disciplina dell'organizzazione degli uffici e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";
- la l.r. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- la l.r. n. 28 del 28.12.2007 e s.m.i. "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

- di approvare, in attuazione della D.C.R. n. 175-36816 del 9 novembre 2016, il documento "Criteri per la presentazione delle richieste di istituzione di nuove sezioni dell'infanzia statali per l'a.s. 2017/18", di cui all'allegato A alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
- di demandare al competente Settore regionale Politiche dell'istruzione l'approvazione dell'avviso e della modulistica per la presentazione delle richieste inerenti alla programmazione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia statale, nonché tutti i connessi adempimenti, e l'adozione di ogni altro atto necessario all'attuazione della presente Deliberazione;

- che con successiva Deliberazione della Giunta Regionale, da assumersi entro 90 giorni dalla scadenza per la presentazione delle richieste, sarà approvato l'elenco delle nuove sezioni autorizzate nonché l'elenco delle sezioni non autorizzate e le relative motivazioni del diniego.

La presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.Lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato

## **CRITERI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI ISTITUZIONE DI NUOVE SEZIONI DELL'INFANZIA STATALI PER L'A.S. 2017/18**

### **1. Obiettivi**

La Regione Piemonte autorizza l'istituzione di nuove sezioni dell'infanzia nell'ambito delle competenze in materia di programmazione del dimensionamento della rete scolastica statale.

L'autorizzazione all'istituzione delle nuove sezioni da parte della Regione rappresenta requisito essenziale per la loro effettiva attivazione, che sarà effettuata dall'Ufficio Scolastico Regionale (di seguito U.S.R.) per il Piemonte sulla base delle risorse umane disponibili, ai sensi degli artt. 68 e 69 della L. n. 107/2015.

### **2. Principali riferimenti normativi**

- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59", che indica all'art. 137 che restano allo Stato le funzioni relative alla determinazione e all'assegnazione del personale alle istituzioni scolastiche, mentre all'art. 138 delega alle Regioni le funzioni in materia di programmazione e gestione del sistema scolastico dell'istruzione nei limiti delle risorse umane e finanziarie.
- D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 relativo al regolamento recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64 del decreto legge 25 giugno, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", che ha definito criteri e parametri relativi al dimensionamento delle istituzioni autonome e disposizioni per la definizione degli organici e la formazione delle classi nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado.
- D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 che regola l'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia ai sensi dell'art. 64, comma 4, della legge 6 agosto 2008, n. 133.
- Sentenza della Corte Costituzionale n. 92 del 21 marzo 2011 che ha dichiarato illegittimi i commi 4 e 6 dell'articolo 2 del D.P.R. n. 89/2009 ed ha definito in capo alla Regione la competenza in merito all'istituzione di nuove scuole e di nuove sezioni dell'infanzia.
- L. 13 luglio 2015 n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", che prevede, tra l'altro, nuove modalità di assegnazione dell'organico alle istituzioni scolastiche autonome a partire dall'a.s. 2016/17.

### **3. Soggetti che possono presentare richiesta**

La richiesta di istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia statale deve essere presentata dal legale rappresentante del comune sede della scuola dell'infanzia statale.

### **4. Condizioni ammissibilità**

La richiesta deve riferirsi:

- a) a sezioni aggiuntive (con orario a tempo pieno o a tempo ridotto) da attivarsi presso punti di erogazione di scuole dell'infanzia statale già funzionanti;
- b) a sezioni aggiuntive (con orario a tempo pieno o a tempo ridotto) da attivarsi presso punti di erogazione di scuole dell'infanzia statale autorizzati nell'ambito del Piano Regionale di revisione del dimensionamento scolastico, approvato con D.G.R. n. 48-4522 del 29.12.2016
- c) al completamento orario delle sezioni a tempo ridotto di scuola dell'infanzia statale, già funzionanti negli anni scolastici precedenti.

Presso la scuola oggetto di richiesta deve risultare una lista d'attesa non inferiore a 18 alunni (non sono conteggiabili nella lista d'attesa gli iscritti nati fra il 1.1.2015 e il 30.4.2015) alla data di

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (di seguito BUR) dell'Avviso approvato dalla Direzione Coesione Sociale – Politiche dell'istruzione.

L'edificio ed i locali presso cui ubicare la sezione richiesta devono essere disponibili alla data del 1.9.2017.

L'edificio ed i locali presso cui ubicare la sezione richiesta devono essere in condizioni di igiene, sicurezza, salubrità e risparmio energetico previsti dalla normativa vigente alla data della richiesta o comunque entro il 1.9.2017.

## **5. Modalità di presentazione delle richieste**

La richiesta deve essere presentata, a pena di inammissibilità, utilizzando la modulistica approvata dalla Direzione Coesione Sociale – Politiche dell'istruzione contestualmente all'Avviso.

Deve essere presentata una richiesta per ciascun punto di erogazione del servizio.

La richiesta deve essere predisposta, a pena di inammissibilità, in formato nativo digitale, ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i. (CAD) e sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del Comune sede di scuola dell'infanzia e, per presa visione, dal Dirigente scolastico dell'istituzione autonoma di riferimento alla data di invio della richiesta.

La documentazione da allegare obbligatoriamente alla richiesta, deve essere prodotta, a pena di inammissibilità, quale copia informatica in formato non modificabile ai sensi dell'art. 22 e dell'art. 23bis comma 2 del CAD.

Ciascun modulo di richiesta e tutta la documentazione obbligatoria devono essere inviati, con un unico messaggio, da parte del Comune sede di scuola dell'infanzia statale, via posta elettronica certificata (PEC).

## **6. Termini di presentazione delle richieste**

La richiesta e tutta la documentazione di cui al punto 5 devono essere inviate a decorrere dalla data di pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (di seguito BUR) fino alle ore 23,59 del 12.5.2017.

## **7. Criteri di valutazione**

Secondo quanto stabilito con D.C.R. n. 175-36816 del 9.11.2016, la Regione valuterà le richieste presentate dai comuni, ed ammissibili, secondo le seguenti priorità di intervento:

- 1) autorizzazione di sezioni a seguito di soppressione del servizio pubblico) presso punti di erogazione del servizio di scuola dell'infanzia autorizzati nel Piano di dimensionamento della rete scolastica a.s. 2017/18 o già funzionanti (di norma sarà autorizzato un numero corrispondente a quello del plesso soppresso;
- 2) autorizzazione al completamento orario di sezioni già funzionanti a tempo ridotto negli anni scolastici precedenti;
- 3) autorizzazione di sezioni aggiuntive presso punti di erogazione del servizio già funzionanti.

Per le richieste ricadenti nella priorità di intervento 1) sarà predisposta una graduatoria delle sezioni autorizzate, sulla base del numero di alunni in lista d'attesa in ordine decrescente (esclusi gli alunni nati fra il 1° gennaio 2015 e il 30 aprile 2015).

Per le richieste ammissibili, ricadenti nelle priorità di intervento 2) o 3) saranno predisposte graduatorie delle sezioni distinte per priorità, ciascuna ordinata in base a:

- a) numero di alunni in lista d'attesa in ordine decrescente (esclusi gli alunni nati fra il 1° gennaio 2015 e il 30 aprile 2015);
- b) in caso di parità, precedenza alla scuola dell'infanzia ubicata in comune montano e –in subordine- in comune in situazione di alta o media marginalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 21 novembre 2008, n. 1-10104;

- c) nel caso permangano ulteriori situazioni di parità sarà data precedenza alla richiesta del comune in cui risulti più elevato il rapporto fra alunni complessivamente iscritti alle scuole dell'infanzia statale del comune stesso e alunni in lista d'attesa di cui alla richiesta.

In caso un comune presenti richieste per più di una sezione sulla medesima scuola, ricadenti nelle priorità di intervento 2) e/o 3), l'autorizzazione alla loro istituzione prevederà un ordine di precedenza delle stesse, così da autorizzare prioritariamente una sezione a tutte le scuole aventi diritto e successivamente ulteriori sezioni a scuole che ne abbiano richieste più di una.

Ai fini del riscontro della lista d'attesa indicata dal Comune nel modulo di richiesta e della conseguente formazione della graduatoria per ciascuna priorità di intervento sopra indicata, si terrà conto:

- del numero complessivo degli iscritti per l'a.s. 2017/18 alla data di pubblicazione dell'Avviso sul BUR, esclusi quelli nati fra il 1.1.2015 e il 30.4.2015, indicato dal Comune nel modulo di richiesta;
- del numero delle sezioni confermate e del numero degli alunni accolti nell'a.s. 2017/18 desunti dal monitoraggio definitivo utilizzato dall'U.S.R. per il Piemonte per la determinazione dell'O.D.;
- dei parametri previsti dall'art. 9 comma 2 del D.P.R. 81/2009, relativamente alla nuova sezione richiesta;

Per la determinazione del numero complessivo di alunni complessivamente iscritti alle scuole dell'infanzia statale del comune richiedente, da utilizzarsi ai fini di cui alla precedente lettera c), si farà riferimento al monitoraggio definitivo adottato dall'U.S.R. per il Piemonte per la definizione dell'Organico di Diritto.

La Regione può attivare consultazioni con i soggetti interessati, anche al fine di valutare la richiesta dell'utenza in considerazione dell'offerta complessiva del territorio, nel rispetto della libera scelta educativa delle famiglie.

## **8. Termini di conclusione del procedimento**

Il procedimento amministrativo si conclude entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle richieste con l'adozione, da parte della Giunta Regionale, del provvedimento di approvazione delle graduatorie delle autonomie e dei punti di erogazione autorizzati all'istituzione delle nuove sezioni.

## **9. Revoca**

Fatto salvo il caso di rinuncia volontaria all'autorizzazione all'istituzione della nuova sezione da parte del comune richiedente, si procede alla revoca dell'autorizzazione all'istituzione della nuova sezione per l'a.s. 2017/18 in caso di verifiche o sopralluoghi che riscontrino l'irregolarità della documentazione presentata, e/o irregolarità collegate ai requisiti di ammissibilità.

La revoca dell'autorizzazione all'istituzione della nuova sezione sarà contestualmente comunicata all'U.S.R. per il Piemonte per i provvedimenti di competenza in merito all'assegnazione dell'organico per l'a.s. 2017/18.

## **10. Altri contenuti dell'Avviso**

Nell'Avviso saranno ulteriormente specificati, tra l'altro:

- a) i contenuti obbligatori della richiesta e documentazione obbligatoria;
- b) le cause di non ricevibilità e di non ammissibilità;
- c) la fase istruttoria;
- d) l'attivazione delle sezioni autorizzate;
- e) le verifiche ed i controlli.